

ORIGINALE

N. 11052/14

N. 442/15

R.G. notizie di reato

R.G. Tribunale

N.  2276/14 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 28/06/16

Data di Irrevocabilità: \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza – in composizione monocratica – in persona del giudice all'udienza del 9.6.2016, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

*B. C. nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Alessandro D'Addea in Monza, via Dante Alighieri n. 49;*

Difeso da: avv. Alessandro D'Addea, foro Monza, di fiducia

**I M P U T A T O**

*del reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 74/2000 perché, quale legale rappresentante della società "N V. SRL", non versava, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta per l'anno di imposta 2011, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare complessivo di 183.409,00 euro.*

*Accertato in \_\_\_\_\_, commesso il 30/09/2012*

**C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I**

**Il Pubblico Ministero:** previa concessione delle attenuanti generiche, condanna alla pena di mesi sei di reclusione

**La difesa:** in via principale, assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine, minimo della pena, attenuanti generiche e concessione dei benefici di legge

**M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E**

Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, B C veniva chiamato a rispondere del reato in epigrafe indicato.

Il processo si svolgeva, in assenza dell'imputato, alle udienze del 17 settembre 2015, nonché – previo mutamento della persona fisica del giudice – 25 febbraio e 9 giugno 2016. L'istruttoria consentiva l'acquisizione di documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dalla difesa.

Infine, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

\*\*\*

1. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il delitto ascritto all'imputato non ha trovato adeguata dimostrazione sotto il profilo dell'elemento oggettivo, imponendosi pertanto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Si addebita nel dettaglio all'imputato di non aver liquidato – entro il termine normativamente imposto – ritenute certificate per complessivi euro 183.409,00 relative all'anno di imposta 2011, quale legale rappresentante della N V s.r.l.

Il mancato pagamento in contestazione è emerso, segnatamente, all'esito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni svolti dall'Agenzia delle Entrate, che ha, di conseguenza, trasmesso la *notitia criminis* all'Autorità Giudiziaria.

2. Tanto premesso, merita subito rilevare che il compendio documentale comprova senz'altro sia la sussistenza di una omissione nella fase liquidatoria, sia la sua riferibilità all'imputato.

È sufficiente al riguardo richiamare il contenuto della c.n.r., dal quale si evincono sia l'ammontare dell'imposta non versata (di gran lunga superiore alla soglia fissata *ex lege*, allo stato pari ad euro 150.000) sia le generalità del legale rappresentante della società contribuente allo spirare del termine per la liquidazione del tributo, che corrispondono a quelle dell'odierno imputato; circostanza, quest'ultima, che si ritrae inequivocabilmente anche dalla visura della società. D'altra parte, lo stesso imputato – nella menzionata qualifica – aveva in precedenza sottoscritto la dichiarazione fiscale (il c.d. modello 770) della N V s.r.l.

Pacificamente, sotto diverso aspetto, si mostra altresì la sussistenza del primo presupposto cui la norma incriminatrice ancora l'insorgenza del comando tipico, e consistente nella combinazione del versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute: elementi che, per granitico insegnamento pretorio, possono puntualmente desumersi dalla semplice presentazione del modello 770 (veicolando quest'ultimo specifiche

dichiarazioni in tal senso da parte del datore di lavoro) e di cui dunque, nella specie, deve rimarcarsi la ricorrenza proprio sulla scorta di tale modello, riversato in atti. Come si è condivisibilmente sottolineato, infatti, “*la presentazione del modello 770 può costituire indizio sufficiente o prova dell'avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, in quanto con tale modello il datore di lavoro dichiara di averle appunto effettuate*” (Cass. pen. sez. III, n. 40526/2014; analogam., *ex aliis*, Cass. pen. sez. III, n. 6203/2014).

Senonché, sotto ulteriore aspetto, diversamente deve nella specie argomentarsi in riferimento al secondo (e parallelo) antecedente dell'omissione penalmente rilevante, vale a dire al rilascio delle certificazioni ai sostituiti da parte della società contribuente, sostituto d'imposta: segmento, segnatamente, il cui *standard* probatorio non può ridursi, dopo una prima fase giurisprudenziale improntata ad una (eccessiva) semplificazione sostanzialistica, alla mera presentazione del modello 770 da parte del sostituto.

**2.1.** In proposito, secondo una prima impostazione, fondata all'*id quod plerumque accidit* e su un procedimento apertamente deduttivo, la prova del rilascio della certificazione ammetterebbe la semplice produzione in giudizio del modello 770, “*indice inequivocabile delle operate ritenute e delle rilasciate certificazioni*” (Cass. pen. sez. III, n. 19454/2014), in quanto “*non avrebbe senso dichiarare quello che non è stato corrisposto e, perciò stesso, certificato*” (Cass. pen. sez. III, n. 1443/2013). Nell'ambito di tale filone, invero, si è ancor più radicalmente evidenziato come il rilascio della certificazione – nella cornice dell'omissione propria disvolta dalla norma incriminatrice – non si declini quale elemento costitutivo del reato, ridondando tra i meri presupposti della condotta (Cass. pen. sez. III, n. 20778/2014); ad ogni buon conto, quand'anche il rilascio delle certificazioni refluisse sul piano degli elementi costitutivi, nulla escluderebbe che il Pubblico Ministero possa fornirne la prova anche mediante il ricorso ad “*equipollenti*” – di carattere documentale, indiziario o testimoniale (tra le altre, Cass. sez. III, n. 33187/2013) – tra i quali valore inferenziale preponderante assume, per le ragioni anzidette, proprio il modello 770.

**2.2.** Entrambe le direttrici ermeneutiche così enucleate sono state sottoposte a serrata critica, a valle di una riflessione a tutto campo sugli *essentialia* della fattispecie incriminatrice, dalla sentenza-pilota “Gagliardi” (Cass. pen. sez. III, n. 40526/2014), cui si sono adesivamente uniformati, in seguito, ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. III, n. 6203/2015; Cass. pen. sez. III, n. 10475/2015):

*revirement* che, in ultima analisi, appare senz'altro meritevole di condivisione.

In primo luogo, di dubbia consistenza appare la stessa matrice "prasseologica" su cui il diverso orientamento si fonda. Non è, invero, affatto scontato che dalla presentazione del modello 770 sia ritraibile il rilascio delle certificazioni: altro è infatti la prova delle ritenute effettuate e delle somme corrisposte ai sostituiti (cui il modello in parola appare, come visto, funzionalmente orientato), altro è la dimostrazione del "rilascio delle certificazioni" – vero e proprio elemento costitutivo, in quanto "ambienta" la successiva condotta omissiva – rispetto al quale il modello 770 appare invariabilmente neutro. Né potrebbe essere altrimenti, atteso che *"tra i due atti (dichiarazione modello 770 e certificazione rilasciata ai sostituiti) vi sono differenze sostanziali tali da non consentire di ritenere, automaticamente, che l'uno non possa risultare indipendente dall'altro. Si tratta di documenti disciplinati da fonti distinte, rispondenti a finalità non coincidenti e che non devono essere consegnati o presentati contestualmente"*, tanto più considerando che, *"mentre le certificazioni devono essere emesse soltanto quando il datore ha provveduto a versare le ritenute, la dichiarazione va invece obbligatoriamente presentata entro il termine stabilito per legge (salvo, in caso contrario, l'applicazione di sanzioni amministrative)"*. Da qui alla falsificazione del procedimento "deduttivo" il passo è breve, essendo *"impossibile, proprio a causa del differente contenuto e funzione dei due atti, desumere, dai dati riportati nel modello 770, il concreto rilascio, ad uno o più sostituiti di imposta, del relativo certificato"* (Cass. pen. sez. III, n. 40526/2014). Ne deriva, quale corollario processuale, la necessità di acquisire la documentazione dei sostituiti presso l'Agenzia delle Entrate, ovvero di ricorrere alla prova testimoniale, prove dirette del rilascio delle certificazioni, pena la forzatura dei principi fondamentali del giudizio penale.

Del resto, da un semplice raffronto tra la norma incriminatrice ante d.lgs. 158/2015 e l'illecito amministrativo tipizzato dall'art. 13 d.lgs. 471/1997 si ritrae decisiva conferma all'assunto, giacché la scelta politico-criminale del legislatore era orientata, in palese discontinuità con il diretto referente della l. 516/1982, a munire di penale rilevanza solo le omissioni concernenti le ritenute "certificate", presidiando con la sanzione amministrativa le violazioni nella liquidazione delle restanti: un discrimine, invero, sul quale le stesse Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. Un., n. 37425/2013) avevano edificato la compatibilità convenzionale del sistema.

2.3. Orbene, nella vicenda in esame l'unico elemento – di carattere, come accennato,

puramente indiziario – suscettibile di restituire processualmente la prova del rilascio delle certificazioni si attesta nel modello 770 (cfr. produzioni del Pubblico Ministero, udienza del 25 febbraio 2016): ciò che non consente di ritenere soddisfatto, sulla scorta delle considerazioni anzidette, il superiore canone di giudizio, condensato nell'oltre ogni ragionevole dubbio, a fondamento di una declaratoria di condanna, difettando la piena prova – in ultima analisi – di un elemento costitutivo del tipo.

Tanto impone l'assoluzione dell'imputato con la più favorevole formula indicata in dispositivo, rendendo superfluo l'esame dei residui rilievi difensivi – logicamente secondari ed infine assorbiti – afferenti all'elemento soggettivo.

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 530 c.p.p.,**

**ASSOLVE**

B                      C      dal reato a lui ascritto in quanto il fatto non sussiste.

Motivazione riservata nei 30 giorni.

Monza, 9.6.2016

**Depositato in cancelleria**

oggi 28/06/16

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
dott.ssa Daniela GIACOMONATO

**Il Giudice**  
**Dott. Stefano Cavallini**